

Pia Casa S. Anna e S. Luigia
Via Mascherella 7
41100 MODENA

STATUTO

Capo 1 – Origini

Art.1

La Fondazione Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia, con sede in Modena, Via Mascherella 7, trae origine dalla fusione in un unico Ente, disposta con DPR 31 luglio 1954 n. 904, pubblicato nella G.U. del 4 ottobre 1954, delle seguenti istituzioni:

- a) Pia Casa Sant'Anna, istituita a Modena per effetto delle disposizioni testamentarie della Contessa Anna Campi ved. Campioli, eretta in Ente Morale con RD 13 novembre 1942;
- b) Pia Casa Santa Luigia, istituita a Modena per effetto delle disposizioni testamentarie della Signora Angela Bertacchini ved. Carbonieri, eretta in Ente Morale con RD 20 aprile 1935.

Già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza la Fondazione ha assunto natura giuridica privata, con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 379 del 29 marzo 1993.

Capo 2 - Scopo

Art. 2

La Fondazione, nello spirito delle disposizioni testamentarie delle Fondatrici delle Pie Istituzioni dalla cui fusione trae origine, persegue lo scopo di assistere persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, che siano in stato di bisogno.

La Fondazione, per meglio raggiungere il suo scopo, potrà unirsi o fondersi con altre Istituzioni.

Capo 3 – Modalità

Art. 3

L'assistenza viene prestata mediante:

- a) l'accoglienza degli anziani in strutture residenziali o semiresidenziali, gestite dalla Fondazione;
 - b) l'erogazione di contributi economici, occasionali o periodici, ad anziani non abbienti.
- L'assistenza può essere prestata anche con modalità ed a soggetti diversi da quelli indicati, per meglio utilizzare le risorse della Fondazione.

Art. 4

L'ammissione degli anziani nelle strutture della Fondazione avviene:

- per gli utenti privati, contro pagamento di una retta stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- per gli utenti che utilizzano posti in accreditamento, in base ai Contratti di servizio.

L'ammissione può avvenire anche a titolo totalmente o parzialmente gratuito nei casi di comprovata necessità, senza che ciò comporti diversità di trattamento.

Il Consiglio delibera annualmente anche i criteri di ammissione e dimissione degli anziani, le garanzie da adottare per il pagamento delle rette e le modalità per ripetere i contributi erogati indebitamente.

Art. 5

Le modalità di funzionamento dei servizi e le norme di convivenza interna, sono determinate dalla “Carta dei servizi” e da eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio d’Amministrazione.

L’anziano il cui comportamento diventa incompatibile con la vita di comunità viene dimesso, se possibile con preavviso e comunicazione immediata alla persona garante.

Capo 4 – Mezzi

Art. 6

La Fondazione persegue il proprio scopo con i beni costituenti il patrimonio iniziale, valutato in Lire 18.285.276 all’epoca della fusione delle due Istituzioni e con quelli successivamente acquisiti.

La gestione del patrimonio e delle strutture deve avvenire secondo criteri di economicità; ogni utile di gestione è devoluto a riserva o a miglioramento ed ampliamento dell’assistenza fornita.

Capo 5 - del Consiglio d’Amministrazione

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio d’Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente

I Consiglieri sono nominati:

- uno dall’Arcivescovo di Modena e Nonantola;
- uno dal Capitolo Metropolitano di Modena;
- uno dal Sindaco di Modena
- uno dal Presidente della Provincia di Modena
- uno è il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Pietro di Modena, in ossequio alle disposizioni testamentarie della compianta contessa Anna Campi ved. Campioli.
In caso di indisponibilità del Parroco, per qualsiasi motivo, compresi i casi contemplati dagli articoli 9 e 10, l’Arcivescovo di Modena e Nonantola può nominare un sostituto il cui incarico avrà la stessa scadenza del mandato del Presidente.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio d’Amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione utile e la durata della sua carica non può oltrepassare la scadenza del suo mandato quale Consigliere.

Il Presidente comunicherà, quattro mesi prima della scadenza del mandato, richiesta di nuova nomina a chi di dovere, con lettera raccomandata a.r. Il Consigliere scaduto rimane in carica fino a che non viene comunicato alla Fondazione il nome del successore.

La nomina non comporta rappresentanza degli Enti dai quali proviene la nomina.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente nominato dal Consiglio d’Amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione utile, coi criteri previsti dal precedente art. 7 – 3[^] comma.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 9

Non possono essere nominati Consiglieri e se già nominati decadono dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche solo temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 10

I Consiglieri decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, mentre possono essere revocati, con effetto immediato dal Consiglio nei seguenti casi:

- a) per sopravvenienza di una delle cause di cui all'art. 9 o di impedimento fisico;
- b) per indegnità dichiarata di almeno i tre quinti dei Consiglieri.

La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio d'Amministrazione ed immediatamente comunicate a chi aveva nominato il Consigliere decaduto o revocato affinché provveda alla sostituzione.

La scadenza del mandato del sostituto sarà quella del sostituito.

Capo 6 – Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Art. 11

Il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) decide le scelte strategiche della Fondazione;
- b) delibera quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 10;
- c) determina la pianta organica ed il mansionario del personale, ne fissa il trattamento economico e normativo ed adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- d) determina annualmente i poteri di firma e di spesa;
- e) decide ogni operazione di carattere straordinario ed in particolare acquisto e vendita di immobili, assunzione e cessione di partecipazioni in Società ed Enti ed accessi al credito;
- f) delibera l'accettazione di eredità donazioni e legati;
- g) decide annualmente le forme d'impiego delle proprie risorse finanziarie disponibili che possono essere effettuate in titoli di Stato, obbligazioni, azioni od altri strumenti finanziari. Decide inoltre le modalità d'impiego delle predette risorse che possono, in tutto o in parte, essere affidate in gestione ad Istituti creditizi ovvero essere gestite direttamente avvalendosi anche di strumenti informatici. Stabilisce poi le specifiche forme di controllo da adottare;
- h) promuove, ove occorra le modifiche dello Statuto;
- i) approva il bilancio dell'esercizio;
- j) approva il bilancio di previsione, predisposto dal Presidente, che deve perseguire la sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Capo 7 – Riunioni del Consiglio d'Amministrazione

Art. 12

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie avvengono per l'approvazione del bilancio dell'esercizio, in tempo utile per il rispetto degli adempimenti fiscali ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione e per le decisioni di cui agli articoli 3 – lettera b), 4 e 11 – lettere d, g e j).

Le riunioni straordinarie avvengono ogni volta che lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno degli affari da trattare sono emanate dal Presidente ai Consiglieri con invito scritto, da cui deve risultare la prova del ricevimento, almeno sette giorni precedenti la riunione.

In caso d'urgenza la convocazione viene fatta mediante invio di telegramma.

Art.13

Le riunioni si intendono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri e sia constatata dal Presidente o da chi ne fa le veci, la regolarità delle convocazioni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Le votazioni possono essere palesi o a voti segreti: quando si tratti di questioni concernenti le persone, devono sempre essere fatte a voti segreti.

Il Consigliere che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, deve darne notizia agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione riguardante l'operazione stessa.

Art.14

Delle riunioni, delle deliberazioni e delle maggioranze formatesi, viene redatto, a cura del Segretario nominato nell'occasione, un verbale, sottoscritto dal Segretario stesso e controfirmato dal Presidente, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione nella riunione successiva.

Capo 8 – Del Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Art.15

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e può compiere tutti gli atti necessari per la gestione ordinaria non diversamente attribuiti dallo Statuto.

In caso d'urgenza, sentito il Responsabile della Fondazione, può compiere anche atti di gestione straordinaria che saranno portati per ratifica al Consiglio d'Amministrazione, nella prima seduta utile.

Capo 9 - Organigramma e funzioni

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione definisce e verifica almeno annualmente l'Organigramma della Fondazione, definendo altresì le funzioni relative ai diversi ruoli, al fine di assicurarne la piena adeguatezza e rispondenza.

Capo 10 – Norme generali

Art.17

Per le materie non contemplate dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Approvato dalla Regione Emilia Romagna con determina del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n.10611 del 29/06/2017.

